



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :

REVOCA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5/2014 E S.M.I E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

L'anno **2020**, addì **ventiquattro**, del mese di **gennaio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti giustificati
SUCCIO Marco	Presidente	X	
ROSCIO Gianni Mauro	Consigliere	X	
CHIVINO Stefania	Consigliere	X	
MAFFEO Silvia	Consigliere	X	
ZUCCO Giovanni Battista	Consigliere	X	
ELIA Pierfrancesco	Consigliere	X	
VEZZETTI Massimo	Consigliere	X	
CREPALDI Stefania	Consigliere	X	
PELISSERO Dario	Consigliere	X	
DOLCE Loredana	Consigliere	X	
MARTINETTO Valeria	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assume la presidenza SUCCIO Marco - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo MARTA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVOCA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5/2014 E S.M.I E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

Deliberazione n. 3 del 24/01/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

presenti:11

votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 11

Contrari:0

D E L I B E R A

di approvare la proposta di delibera che si allega in calce alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione palese che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 15/01/2020

Oggetto: REVOCA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5/2014 E S.M.I E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- la legge di Bilancio 2020 – L. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/2019 - dispone l'abrogazione della Tasi e della vecchia Imu a partire dal 2020 e che al suo posto, troverà applicazione la nuova Imu che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale.

- la disciplina del regime transitorio consente ai comuni di deliberare in materia di Imu anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (termine fissato al 31 marzo 2020 con decreto 13 dicembre 2019), comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è comunque assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Considerato che:

Il Comune di Agliè è dotato di un regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2014.

Preso atto delle caratteristiche salienti della nuova IMU, come di seguito precisate:

- **Il presupposto dell'imposta** è il possesso di immobili. Il possesso dell'**abitazione principale** o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

- Sono sostanzialmente confermate le **definizioni** di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.

- L'imposta è comunale e il **soggetto attivo** dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

- I **soggetti passivi** dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

- Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

- Per le parti in comune dell'edificio il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

- Il termine della dichiarazione torna a essere il 30 giugno dell'anno successivo.

- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili:

- per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:

160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10);

140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5;

80 per fabbricati categorie D/5, A/10;

65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5);

55 per fabbricati categoria C/1;

- per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

- È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale.

- In merito alla disciplina della casa assegnata in sede di separazione e divorzio. È infatti previsto che solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie.

- Altra significativa innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. È il caso dell'area fabbricabile che

se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto è considerata terreno agricolo per intero. Dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto Iap o coltivatore diretto.

- Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu. Non è più prevista l'esenzione dell'immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente. A quest'ultimo è altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.
- I comuni possono:
 - considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un cointestatario per conto degli altri;
 - stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili;
 - stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili;
 - stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
- Per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il 30 giugno 2020.
- Per effetto delle modifiche apportate al Senato:
 - viene eliminata la possibilità di avere **due abitazioni principali**, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
 - è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
 - è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
 - analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;
 - si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

Vista l'evoluzione normativa in materia, come sopra riportata, che rende non più attuale il vigente regolamento.

Ritenuto doveroso, quindi, procedere all'approvazione di un nuovo regolamento IUC aggiornato alle disposizioni vigenti approvate con la Legge n. 160/2019.

Vista la bozza di regolamento allegata al presente atto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che il nuovo regolamento sostituirà integralmente il regolamento approvato con D.C.C. n. 5/2014.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, D.lgs 267/2000

Presenti: votanti: favorevoli: astenuti: contrari:

DELIBERA

Di approvare il regolamento IUC del comune di Agliè allegato al presente atto.

Di dare atto che il regolamento così approvato, a far data dal primo giorno di efficacia, sostituisce integralmente il regolamento di cui alla D.C.C. n. 5/2014, il quale dovrà intendersi integralmente abrogato.

Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Di dare atto che il regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla L. 160 del 27/12/2019, acquista efficacia dal 01/01/2020.

Letto, confermato e sottoscritto in data 12/02/2020.

Il Presidente
SUCCIO Marco

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo MARTA
